

Decreto Sviluppo bis – Novità in materia di lavoro

8 Gennaio 2013

Publicata sul Supplemento Ordinario n. 208 della [Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 l'allegata Legge 17 dicembre 2012](#), n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*.

Tra le novità apportate dal c.d. Decreto Sviluppo bis si segnalano, per quanto di interesse, le **disposizioni relative alla disciplina dei rapporti di lavoro nelle start up innovative**, l'abrogazione del fax dalle comunicazioni della “chiamata” per lavoro intermittente e le misure volte a favorire l'esodo dei lavoratori “anziani”. Nello specifico, con riferimento alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative, di cui all'art. 28, è stata prevista la possibilità per tali tipologie di imprese, per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione delle stesse, o per un periodo più limitato per le società già costituite, di stipulare un contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale, senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368¹ o anche senza soluzione di continuità.

Tale facoltà è prevista entro il termine massimo di 36 mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi ai sensi della normativa generale vigente.

Inoltre, in deroga al predetto limite di durata massima di 36 mesi, potrà essere stipulato un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, per la durata residua rispetto al periodo di cui al comma 1, a condizione che ciò avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Tali contratti sono, inoltre, esenti dalle limitazioni quantitative previste dall'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

All'art. 34, comma 54, lett. a) del testo in oggetto è stata prevista la **soppressione della possibilità di comunicare tramite fax** la “chiamata” per il lavoratore intermittente, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, da parte del datore di lavoro. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le comunicazioni della

“chiamata” tramite PEC, e-mail, sms e web.

Con riferimento, invece, alle misure volte **all’esodo dei lavoratori “anziani”**, di cui alla Riforma del Lavoro, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di corrispondere a tali lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico e a corrispondere all’Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione, anche nell’ambito di procedure ex artt. 4 e 24 della L. n. 223/91, oggetto di accordi sindacali, nonché nell’ambito di processi di riduzione del personale dirigente.

¹ Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste. I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.